

PROVVEDIMENTO TELEMATICO



9
dossierie
C.A. 2/16

Il Tribunale di Firenze

Sezione Protezione Internazionale

in persona del Giudice Monocratico Giuseppina Guttadauro,
nella causa iscritta a ruolo generale N. 14361/2016

tra

e

Ministero Interno -Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma sezione di Frosinone

e

Ufficio del P.M.

a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente

ordinanza ex art. 702 ter C.p.c.

visto il ricorso **ex 702 bis C.p.c.** da qualificarsi quale impugnazione ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 e art. 19 D.Lgs. n. 150/09 della decisione in data 10/06/2016 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, Sez. di Frosinone, nella parte in cui ha respinto l'istanza di riconoscimento dello Status di Rifugiato o quantomeno la protezione sussidiaria, riconoscendo solamente i presupposti di un permesso umanitario;

rilevato che il ricorrente ha dichiarato nell' intervista resa alla Commissione e al giudice:

quanto alla sua situazione personale pregressa: (alla Commissione il 05/04/2016) : di essere cittadina nigeriana, nata ad _____, in Imo State, Nigeria, il _____ (così corretta la data del _____ indicata nella memoria consegnata alla Commissione) ; di aver tuttavia sempre vissuto a Port Harcourt; di essere di religione cattolica, di parlare le lingue ibo e inglese; di essere scolarizzata (in particolare di aver studiato dodici anni e mezzo e di aver frequentato per sei mesi la facoltà di economia, corso di *management*) ; rispetto a pregresse esperienze lavorative, di aver aiutato il padre nella vendita di cherosene; di aver perduto il padre ed il fratello ma non la madre, con la quale sin dalla sua nascita non aveva un buon legame, poiché riteneva la figlia responsabile della morte del fratello per ragioni "superstiziose" e con la quale aveva interrotto completamente il rapporto nel 2000, anno di separazione della madre e del padre; di aver vissuto con il padre sino alla morte di quest'ultimo e di non essere poi riuscita a farsi accogliere dalla madre e dal suo nuovo marito; di mantenere ancora contatti in Nigeria con l'amica che l'aveva aiutata quando il padre della richiedente asilo morì;

quanto ai motivi dell'espatrio (nella memoria depositata in sede di audizione in commissione): di temere per la propria vita e per la vita del proprio figlio sia a causa delle minacce di morte e di violenza, queste ultime concretizzatesi in atti di stupro perpetrate dai membri della setta chiamata "Vikings", i quali vorrebbero vendicare l'incarcerazione del capo del gruppo e di altri suoi membri conseguite alla denuncia di stupro della richiedente asilo, sia per la mancanza di

PROVEDIMENTO TELEMATICO

protezione da parte della polizia locale, chiamata ad agire in seguito all'uccisione del padre intervenuto a difesa della figlia durante uno degli episodi di stupro, e apparentemente non interessata a compiere una efficace indagine sul caso, considerata la misera condizione economica della ricorrente;

di temere di essere ricondotta nelle condizioni di sfruttamento della prostituzione e di tratta di esseri umani vissute in Libia per ripagare i costi del viaggio sino a lì, dove si era recata con una amica non avendo più alcun punto di appoggio familiare in Nigeria, Libia da cui si era imbarcata per l'Italia disperata di tale condizione grazie ad un contatto fornitole da una connazionale in Libia, dopo aver pagato con prestazioni sessuali il trasporto su gommone;

(alla Commissione il 05/04/2016): di confermare il contenuto della memoria depositata prima dell'intervista davanti alla Commissione, salvo la correzione della data di nascita, ribadendo i motivi dell'espatrio già presentati ed esprimendo al volontà di crescere in Italia i propri figli, nati in questo Paese;

(al giudice il 14.5.2018): di confermare le dichiarazioni rilasciate in precedenza, ricordando le violenze subite, l'uccisione del padre da parte del gruppo *Vikings*, il mancato diligente intervento della polizia locale e l'attuale situazione familiare in Italia;

quanto al percorso migratorio : (nella memoria depositata in sede di audizione in commissione)
"Ho preso le cose importanti e sono tornata ad Abba per lasciarle in casa di mio padre. Mi ero travestita da musulmana così che nessuno potesse riconoscermi. A Ouerry quando stavo tornando, perché l'autobus si ferma alla stazione del bus di Ouerry, ho dormito lì e il giorno dopo ho incontrato un'amica che stava partendo per la Libia, era venuta alla stazione per iniziare il viaggio per la Libia, andando a Kano. Le ho spiegato cosa era successo e visto che non sapevo cosa fare, l'ho seguita. Sono partita con lei, era il 19 agosto. Il 20 siamo arrivate a Kano. Lei aveva già tutti i contatti per il viaggio. Mi ha detto che c'erano vari tipi di lavoro, tipo quello domestico. Io ho chiesto se dovevo prostituirmi e lei ha detto di no. Lei mi gestiva, era una madame. A Kano ha chiamato un uomo a casa che è venuto e ci ha messe in un altro veicolo, una macchina, dove c'erano altre persone. Siamo arrivate in Niger, lo stesso giorno eravamo al confine, era il 20 sera. Al confine sono arrivate molte altre persone. Ci hanno messo in un autobus troppo piccolo per contenerci tutti e siamo arrivati a Zinder. Ci abbiamo messo dalle 6 del pomeriggio alle 3-4 del mattino. Ci hanno messe in una casa con altre persone e alle 6 del mattino ci hanno messo in un pick-up per Agades. Siamo arrivati in 24 ore, mattina presto verso le 6-7. Ci sono rimasta un giorno e poi sono partita per Saba a bordo di un pick-up. Ci abbiamo messo 4 giorni nel deserto. Non c'era cibo, ai check point ci picchiavano molto se non avevamo soldi, ci prendevano il cellulare e ci violentavano, io sono svenuta mentre hanno cercato di molestarmi. Sono svenuta anche perché non mangiavo ed ero stanca e così non ricordo niente e mi sono trovata accanto all'auto... Dopo Agades abbiamo trovato tre check point. Le violenze le ho subite in Libia, due giorni dopo che eravamo entrati. Quando sono arrivata a Saba era agosto, il 29 circa. A Saba sono rimasta 3 giorni e poi sono stata portata a Tripoli. La donna mi ha portato in una connection house dove stavano le prostitute... Io non volevo fare la prostituzione. La donna mi ha chiesto se volevo andare in Italia e io ho risposto di sì e così lei mi ha dato a una persona, un amico del suo fidanzato che si occupava del viaggio. Sono stata a casa di questo uomo per due giorni e poi sono partita. Non ho pagato il viaggio. L'uomo ha fatto sesso con me per due giorni e poi mi ha messo su un gommone. Sono partita il 28 settembre 2015 e il 30 sono arrivata in Italia. ";

quanto al percorso integrativo avviato in Italia : (al giudice) "mio figlio Leonard è nato il 6.7.2016 a Montevarchi, dopo è nata un'altra bambina il 12.10.2017, il loro padre è qui fuori, siamo conviventi, abitiamo presso amici nigeriani e stiamo cercando una casa, il mio compagno Frank Taiwo ha ottenuto il

PROVVEDIMENTO TELEMATICO

permesso umanitario dal tribunale di Perugia, in questo momento non lavoro perché mi occupo dei bambini, sono rimasta circa un anno nella strutta "villa Pettini" gestita dall'associazione Giovanni Paolo II, a Montevarchi, lì ho studiato italiano"; "in Nigeria è rimasta mia madre ma non ho rapporti con lei, non posso tornare nel mio villaggio dove sono cresciuta con mio padre, ho paura di tornarci con mia figlia perché ho paura che lei sia sottoposta alle mutilazioni genitali femminili, a me non è successo, anzi proprio per questo motivo mio padre si è spostato con me a vivere fuori dal villaggio";

rilevato che il ricorso lamenta il mancato riconoscimento da parte della Commissione Territoriale del diritto al **rifugio** o, in via subordinata, della **protezione sussidiaria**, poiché la Commissione, a prescindere dalla valutazione di credibilità del suo racconto, che sarebbe comunque coerente e plausibile, non avrebbe adeguatamente valutato:

il sesso della ricorrente, motivo di persecuzione, poiché come la ricorrente stessa dichiara *"quando sei donna chi ti aiuta è un uomo. Se rientro in Nigeria, per sostenermi avrei dovuto fare cose che non voglio fare per mantenermi"*;

la mancata protezione della ricorrente da parte della polizia nigeriana: *"Tante volte sono andata da loro. (...) Mi dicono che fanno qualcosa ma non fanno niente. (...) Mi dicono che fanno qualcosa ma non fanno niente. (...) Mi chiedono quanti soldi ho per pagare la polizia privata"*;

la situazione attuale della Nigeria, Paese pericoloso in tutto il suo territorio e non solo alcune sue zone, per gli scontri a sfondo religiosi di cui è parte attiva la pericolosissima organizzazione terrorista integralista Boko Haram e quindi la situazione di grave instabilità che affligge tutto il paese e per la presenza di bande armate\ confraternite, diffuse principalmente nella zona di provenienza della ricorrente, che continuano a perpetrare violenze indiscriminate;

rilevato che la **Commissione Territoriale** non si è costituita in giudizio;

rilevato che il P.M. ha comunicato l'assenza di elementi ostativi ex art 10\12\16 D.Lgs. 251\2007 all'accoglimento della richiesta di protezione internazionale e non ha espresso parere sulle domande di cui al ricorso;

osservato, in punto di prova dei presupposti del diritto alla protezione:

che la S.C. insegna che l'onere probatorio del richiedente asilo 'è 'attenuato' poiché, da una parte si richiede la necessaria cooperazione dell'A.G. nel reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti per il tipo di protezione richiesta¹ e dall'altra, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente, il giudice, valutata la credibilità astratta del suo racconto dovrà concedendogli *'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario'*;

che l'attenuazione dell'onere probatorio accordata al richiedente asilo -in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione- non lo esime tuttavia, per poter godere del beneficio del dubbio dall'onere di allegare i motivi di persecuzione, il rischio, la fragilità che pone a base della sua richiesta, dal *'compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda'*, dal produrre *'tutti gli elementi pertinenti in suo possesso'* e dal rendere dichiarazioni *'coerenti e plausibili'*

¹ vedi il rafforzamento del carattere 'officioso' dell'istruttoria nei procedimenti *de quibus*, così come stabilito dal D.L. n.159\2011 sulla semplificazione dei Riti, che dispone al comma 8 dell'art. 19 D.Lgs. citato che *'.....il giudice può procedere di ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia'*

² Vedi Cassazione, Sezioni Unite, sentenza. 17 novembre 2008, n. 27310 e anche Direttiva 2011\95\UE, articolo 4 comma 5 che integra e sostituisce la Direttiva 2004\83\CE

PROVVEDIMENTO TELEMATICO

e 'non in contraddizione con le informazioni generiche e specifiche pertinenti al suo caso' di si dispone' dal 'presentare la domanda di protezione internazionale il prima possibile' ³, e, quindi di essere, in generale, 'attendibile', il che non può non significare altro che gli viene richiesto di essere leale nell'espone la sua situazione, di tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno, di fornire una spiegazione plausibile su eventuali contraddizioni e/o omissioni,

che la valutazione della 'credibilità' della versione dei fatti del richiedente asilo da parte del giudice deve investire sia il profilo 'oggettivo' (verifica della coerenza del racconto rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D.Lgs. 28\2008 sulla situazione sociopolitica del Paese di Origine) che quello 'soggettivo' (verifica dell'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto),

- rilevato, sotto il profilo oggettivo (contesto di provenienza^{5 6}):

³ Vedi art. 3 di 251\2007 attuativo della Direttiva UE 'Qualifiche'

⁴ Vedi Direttiva Qualifiche .2011\95\UE

⁵ Le informazioni qui riportate sono ricavate prevalentemente (ove non viene citata diversa fonte specifica) dal Rapporto EASI sulla Nigeria del giugno 2017 reperibile anche in Italiano al portale COI dell'EASO (European Asylum Support Office) che si avvale a sua volta di numerosi fonti ivi richiamate come, tra gli altri l'UNHCR, il Dipartimento di Stato Americano (USDoS), l'Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), l' Austrian Center for Country of Origin & Asylum Research (ACCORD), la documentazione oltre ai rapporti delle organizzazioni a sfondo umanitario quali, tra le altre, Amnesty International e di Human Right Wach ecc.

⁶



PROVVEDIMENTO TELEMATICO

che la Nigeria - inesistente prima del Colonialismo come territorio unificato - è oggi una repubblica federale suddivisa in 36 Stati oltre il territorio della capitale, Abuja, estesa per 923.768 metri quadrati (più di tre volte l'Italia) abitata secondo stime recenti da oltre 182 milioni di persone (con una prospettiva di crescita fino a 210 milioni entro il 2021⁷), il che la rende il paese africano più popoloso;

che, ottenuta nel 1960 l'indipendenza dal Regno Unito, dopo una sanguinosa guerra civile durata fino agli anni '70 e un regime militare durato quasi 40 anni la Nigeria è oggi una democrazia istituzionalizzata con la Costituzione del 1999, che per quanto le elezioni del 2003 e nel 2007 siano state caratterizzate da irregolarità e violenze, ha tenuto elezioni nel 2011 considerate ampiamente credibili dagli osservatori internazionali che hanno considerato le ultime elezioni tenute il 28-29 marzo del 2015, - dove un partito di opposizione ombrello, All Progressives Congress, ha sconfitto il People's Democratic Party che aveva governato il paese dal 1999- le migliori dal ritorno del paese al governo civile; che dal 29 maggio 2015 Muhammadu Buhari è il Presidente della Nigeria subentrato al precedente Goodluck Jonathan;

che il Paese storicamente soffre di un forte divario tra la regione settentrionale, a maggioranza musulmana (generalmente sunnita), più povera, più popolosa e con meno persone istruite rispetto a quella meridionale, a maggioranza cristiana, più ricca per le estese riserve petrolifere del Delta del Niger e la ricchezza commerciale-urbana di Lagos e dove i conflitti, a differenza che nel nord, raramente hanno una dimensione religiosa ma sorgono piuttosto dai contrasti tra etnie (Yoruba, Ibo e Hausa-Fulani i gruppi etnici principali che coprono il 70% della popolazione oltre molti altri gruppi etnici minoritari ciascuno col proprio dialetto) e\o sulla concorrenza nell'utilizzo delle risorse, specialmente nel Delta State;

che domina l'attuale congiuntura politica del Paese la difficilissima situazione del Nord\Est (specialmente negli Stati Borno, Yobe e Adamawa) ove è in corso il notorio conflitto armato tra l'organizzazione terroristica islamica radicale Boko Haram⁸, che vuole instaurare la legge islamica nel paese e che prende di mira oltre ai cristiani, anche altri gruppi musulmani civili, e le forze di sicurezza nigeriane (alleate con le forze di sicurezza nei paesi vicini anch'esse interessate da questo conflitto) e che, sebbene dal 2016 l'esercito nigeriano abbia riconquistato parte dei territori occupati dai terroristi, per la recrudescenza di attentati contro vittime indiscriminate, anche nei vicini Camerun e Niger, l'UNHCR ha emanato e confermato (in ultimo nel giugno 2017) precise direttive di non rimpatrio (*specific situation papers*) degli sfollati da tali zone;

che sotto il profilo economico non ha aiutato una popolazione, che per più di due terzi vive in condizioni di estrema povertà e disoccupazione, la costante riduzione del prezzo del petrolio, maggiore risorse economica del paese e il crescente divario tra la moneta nazionale (naira) e il dollaro USA;

che nel contempo le autorità nigeriane hanno dovuto affrontare altre diverse sfide tra il 2016 e il 2017 a livello regionale e nazionale tra cui, in punto di sicurezza: i nuovi disordini nel Delta del Niger connessi allo sfruttamento delle ingenti riserve petrolifere di cui la popolazione locale

⁷ The Nigerian Population Commission in NPC citata da Unità COI Ministero interno, relazione del 30.10.2017 sullo Stato di Plateau

⁸ Boko Haram (letteralmente 'l'educazione occidentale è proibita') nata nel 2002 e sviluppatasi significativamente nelle zone suindicate nel 2009 considera la Nigeria governata da infedeli a prescindere dall'appartenenza all'Islam del capo dello Stato, comunque legato a governi e valori occidentali ed ha come obiettivo principale rovesciare il governo per porre al suo posto un califfato retto interamente dalla fede e legge islamica, su calcola che i suoi combattenti abbiano ucciso 15.000 persone e causato lo sfollamento di oltre 2 milioni di persone.

PROVVEDIMENTO TELEMATICO

non beneficia, i conflitti tra nomadi e agricoltori sedentari nel nord e centro e i disordini nel sud-est collegati a gruppi separatisti igbo, e, certamente il diffondersi negli ultimi decenni del fenomeno delle 'gangs' universitarie e di strada : i c.d «campus cults»;

che la migrazione delle donne dalla Nigeria all'Europa per lavorare nella prostituzione continua dalla fine degli anni '80. Negli anni '90, soprattutto Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove gli «sponsor» e le «madame» coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all'Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l'arrivo in Europa, somme finanziate con l'attività di prostituzione;

che dal Report Easo più volte qui citato, emerge come la polizia nigeriana - oltre 350.000 uomini e donne sull'intero territorio come si evince dal sito dell'INTERPOL, comprese unità specializzate come la polizia di confine, la squadra di bonifica di ordigni esplosivi, la polizia portuale, la SARS (squadra speciale anti-rapina), la MOPOL (Nigerian Mobile Force), costituita come Unità paramilitare di pronto intervento anti-sommossa per contrastare gli incidenti di disordini civili - sia stata nel corso degli anni criticata per corruzione e abusi da ricercatori e organizzazioni internazionali a tutela dei diritti umani, tanto il rapporto tra la polizia e il pubblico in Nigeria è stato definito «forse il più travagliato dell'Africa sub-sahariana» e che la forza di polizia nigeriana è ampiamente percepita dal pubblico come l'istituzione più violenta e corrotta della Nigeria ⁹;

che una pubblicazione dell'UK Home Office del giugno 2016 (con le Linee Guida per le autorità amministrative di quel Paese per la valutazione delle domande di asilo) sulla diponibilità di protezione in Nigeria, pur con le criticità dovute alla diffusa corruzione, conclude nel senso di rilevare la possibilità di rivolgersi alle autorità di protezione nigeriane anche se la protezione da agenti non statuali può non essere garantita in tutti i casi, in particolare nelle aree dove operano gruppi terroristi e lo Stato è più debole, essendo comunque sempre necessario vagliare le condizioni del caso particolare che possono far ritenere probabile l'ineffettività della protezione e l'individualità del rischio ¹⁰;

⁹ Vedi paragrafo 3.2.2 pag.33 ,34 Report EASO Nigeria giugno 2017 dove si riporta che secondo Human Rights Watch (HRW) 2010 la polizia estorce denaro a civili ordinari, ma lo riceve anche sospetti criminali per garantirsi l'impunità, che 100.00 agenti di polizia sono stati assunti come guardie personali da persone abbienti, a spese della maggioranza che compagne petrolifere quali Shell, Exxon Mobile e Chevron si sono affidate fortemente alla MOPOL per proteggere le proprie operazioni nel Delta del Niger tanto che Il 26 giugno 2016, l'Ispettore Generale della Polizia (Capo della Polizia nominato dal Presidente della Nigeria ha annunciato che avrebbe «ritirato i servizi degli agenti della polizia mobile utilizzati come assistenti alla sicurezza di singoli individui». Ha affermato che «la forza di polizia mobile era il braccio esecutivo della polizia e non doveva essere utilizzato come assistente alla sicurezza per gli individui»; secondo un report del 2016 di Amnesty International la SARS, sebbene istituita per combattere la criminalità violenta ha invece sistematicamente torturato i detenuti in sua custodia come mezzo per estorcere confessioni e tangenti lucrative» e in risposta a questa relazione, l'Ispettore Generale della Polizia ha riferito di avere ammonito i comandanti della SARS annunciando ampie riforme per correggere le unità SARS

¹⁰ « Vedi UK Home Office: Country Information and Guidance; Nigeria: Background information, including actors of protection, and internal relocation, 9 June 2015 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)), http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1433946172_nigeria-cig-background-information-v1-0-15-06-09-pdf-version.pdf (accessed 26 May 2016) : «... in general a person may be able to access state protection against persecution from non-state actors but this will depend on the particular facts of their case and profile of the person. However, given the systemic weaknesses in the state security and judicial systems, effective protection may not be available in all cases or areas, particularly in areas where armed insurgent/terrorist groups are active. Each person's individual circumstances will need to be considered' .

PROVVEDIMENTO TELEMATICO

che in Nigeria esistono diversi tipi di società segrete, tradizionali o moderne che praticano attività legate al ritualismo, stregoneria ma anche *tout court* criminali e che destano preoccupazione per l'ordine pubblico tanto che sono state bandite dalla costituzione della Nigeria e vietate per legge del 2004 (*Secret Cult and Cult Related Activities (Prohibition) Bill*)¹¹ e che, accanto alle società segrete con radici tradizionali (Ogboni ecc) , e società di importazione culturale occidentale adattate alla situazione locale (come Rosicrucian, Rotary, Kiwanis, Lions Club, ecc.) negli ultimi decenni richiamano la maggiore attenzione in Nigeria i c.d «**campus cults**»;

che questi ultimi, sorti negli anni '50 come confraternite studentesche sul modello americano nelle Università (in prevalenza nel sud)¹² aperti soprattutto a studenti che provengono da classi ricche e influenti, negli anni '90 si sono trasformati in spietate bande criminali, che praticano il *juju*, (la stregoneria) e sono temuti soprattutto per il loro comportamento molto violento sia verso gli altri studenti che nei confronti del personale universitario;

che la maggior parte è riservata agli studenti maschi, ma esistono anche diversi «campus cult» femminili¹³;

che, quanto al **reclutamento** , i 'campus cults' all'inizio avevano anch'essi selettivi criteri di adesione basati spesso sui risultati accademici ma, successivamente, sono diventati meno rigidi e più focalizzati su dolorosi e pericolosi riti di iniziazione (gli aspiranti vengono sottoposti a violento pestaggio, si fa uso di sangue umano, le ragazze devono subire uno stupro di gruppo) e, nonostante ciò, attirano numerosi studenti a farvi parte, perché l'adesione a un culto può significare l'accesso al denaro e al potere;

che, in certa misura, le confraternite si sono evolute anche al di fuori delle università, sia attraverso attività criminali svolte dai membri studenti al di fuori del campus, per esempio quando vengono assoldati da politici locali, o da coloro che restano membri dopo aver concluso l'università continuando ad esercitare azioni delinquenti, soprattutto nel Delta del Niger (noto il collegamento col gruppo armato del MEND¹⁴), sia perché a partire dagli anni '90 anche ragazzi che non vanno a scuola hanno formato bande , chiamate anch'esse culti che si ispirano ai culti universitari, si comportano allo stesso modo oppure si ispirano alla mafia italiana^{15,16}; che è stato segnalato che anche queste bande sono state assoldate da leader politici durante le elezioni e che dedicano a rapine, prostituzione e rapimenti, e che frequenti sono i combattimenti fra gruppi rivali non solo nei campus ma anche nelle strade;

che in Nigeria, data la pericolosità delle confraternite e delle società segrete per come si sono evolute, queste sono perseguite penalmente: nel giugno 2004 il Parlamento ha approvato un disegno di legge specifico (il Secret Cult and Cult Related Activities (Prohibition) Bill) che vieta

¹¹ Vedi citato Report EASO capitolo 7

¹² Il primo di questi culti, noto come «Pyrates Confraternity» o «National Association of Seadogs», si è diviso in altri gruppi a partire dagli anni '70, altri esempi di culti 'nuovi' sono i Black Axe/Neo-Black Movement of Africa emerso nell'Università dell'Edo State, da cui si è separata la Supreme Eiyeye Confraterniti, i Black Berets, i Buccaneers , un ex membro della quale formò la Supreme Vikings Confraternity , Klansmen, Mgba brothers, Red Devils, Supreme Vikings e Trojan Horse , (culti maschili) Vedi Report Easo giugno 2017 paragrafi 7.2 e 7.3 e la Voce Confraternite Nigeriane Wikipedia ;

¹³ Tra questi si citano le Temple of Eden, Frigates, Barracudas, Daughters of Jezebel

¹⁴ Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger

¹⁵ Come la Family Confraternity' (o Campus Mafia)

¹⁶ Ancora conferenza del prof. David Pratten di Università di Oxford al Nigeria Pratical Cooperation Meeting tenuta a Roma 12-13 giugno 2017

PROVVEDIMENTO TELEMATICO

circa 100 culti segreti; che pertanto per legge sono vietate "bande criminali, gruppi spirituali e politicamente motivati in cerca di potere e controllo, bande che controllano vie navigabili e passaggi, nonché bande coinvolte in attività di bunkeraggio di petrolio"¹⁷;

che, per quanto tale reato (di associazione) sia di difficile accertamento (sarebbe necessario trovare i colpevoli con indosso le insegne complete del culto segreto, quando la maggior parte delle attività dei culti si svolgono di notte, in luoghi insoliti ed era vietato ai poliziotti operare nei campus universitari della Nigeria) i reati commessi dalle società segrete e dai culti dei campus possono essere e vengono denunciati alla polizia nigeriana, che li persegue come qualunque altro tipo di reato, e, per quanto l'efficienza della polizia dipenda dalle condizioni pratiche di lavoro in cui si trova, la stampa nigeriana da atto di svariate operazioni della polizia per contrastare il cultismo¹⁸;

- **rilevato**, sotto il profilo soggettivo (coerenza estrinseca e intrinseca del racconto del ricorrente e sua **credibilità**):

che questo giudice non condivide la valutazione di non credibilità espressa nel provvedimento della Commissione Territoriale sul racconto della ricorrente reso alla Commissione stessa, poiché, per quanto il racconto della ricorrente (confermato nella sostanza con alcune precisazioni sulla sua vita in Italia davanti al giudice), appaia sovrabbondante di elementi descrittivi e in alcuni punti minori incongruo, soprattutto per ciò che attiene l'esperienza della violenza e della fuga dalla Nigeria, non appare di per sé implausibile nel suo complesso, soprattutto nella parte in cui afferma di essere incorsa nella tratta di esseri umani e della prostituzione, e mostra, anzi, una sicura coerenza col contesto socio culturale del Paese di origine ai tempi della vicenda e della fuga, che vede la condizione delle donne provenienti da un contesto sociale svantaggiato e senza adeguato sostegno familiare soggetta alla predominanza maschile e al forte rischio di avvio alla prostituzione in Libia e poi in Europa;

che appare chiaro che la richiedente asilo ha intrapreso in Italia un percorso di vita che le offre ben altre prospettive di vita di quelle che la aspetterebbero se tornasse in Nigeria, considerando la relazione della ricorrente con il compagno, che ha ottenuto il permesso umanitario dal Tribunale di Perugia, e con il quale ha generato due figli;

che, dunque, le dichiarazioni della richiedente sull'esistenza di un concreto rischio che riguardi in modo diretto la sua persona, per motivi specifici riguardanti la sua persona, appaiono pertanto attendibili e convincenti, coerenti intrinsecamente col contesto di provenienza, ed appare inoltre che egli abbia 'compiuto ogni ragionevole sforzo' per circostanziare la sua domanda (come richiesto dall'art. 3, comma 5, lett. a del D.lvo n. 251\2007 nell'impossibilità di procurarsi prove specifiche; talché è possibile concedere il beneficio del dubbio sulla loro corrispondenza alla realtà vissuta nel contesto di provenienza nel periodo precedente all'espatrio;

¹⁷ Come riferisce il recente rapporto di *EASO European Asylum Support Office*, "Nigeria - Notizie sul paese – giugno 2017". Società segrete, culti e potere del capo tribù pag. 63
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf accesso del 12/06/2018

¹⁸ Vedi ai link <http://thenationonlineng.net/imo-turns-on-the-heat-on-criminals/>, Sulla uccisione di un leader dei black axe e su altri arresti si vedano: <http://www.vanguardngr.com/2015/07/police-kill-cult-member-arrest-others-in-imo/>, <https://www.naij.com/69281.html>
Sulle attività criminali dei black axe in Italia e la collaborazione con la criminalità locale, si veda invece: <https://www.thecable.ng/alert-unibens-black-axe-becoming-a-leading-drug-gang-in-italy>

PROVEDIMENTO TELEMATICO

osservato, sui presupposti della protezione internazionale :

che , in base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE, va riconosciuto lo **status di «rifugiato»** al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

osservato, sui presupposti della protezione sussidiaria :

che sia la Commissione Territoriale sia il Tribunale adito in sede di impugnativa sono tenuti *ex officio* a valutare, laddove non riconoscano lo status di rifugiato e prima di rigettare *tout court* la domanda, se sussistono i presupposti nel ricorrente per beneficiare della **protezione sussidiaria** laddove sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole tornarvi o non può tornarvi¹⁹,

che tale danno grave e ingiustificato, può derivare - ex art. 14 D.Lgs. 251\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE - in primo luogo dal rischio di essere sottoposto a condanna a morte o tortura o altra forma di trattamento inumano o degradanti (art.14 lett a) e b) D.Lgs. 251\07),

che, il giudice europeo (C.E.D.U. e Cgue) e la nostra Cassazione) nei casi a) e b) dell'art. 14, richiede un certo grado di personalizzazione dell'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.)²⁰ sia pure senza raggiungere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis* che già giustifica la protezione maggiore,

che, ex art. 14 lett. c) D.Lgs. 251\07²¹) la protezione sussidiaria può esser riconosciuta anche ogniqualvolta sussista una ' *minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*'

che la giurisprudenza comunitaria ha interpretato tale norma armonizzando i due confliggenti termini di 'minaccia individuale' - che presuppone una '*individualizzazione del rischio*' attraverso la dimostrazione da parte del ricorrente di elementi peculiari delle sua situazione che lo espongono personalmente al rischio di subire un danno grave (rischio che, in sostanza, non deve essere per lui una mera possibilità) e la 'violenza indiscriminata' da cui tale rischio deriva posto che normalmente si considera 'indiscriminata' quella violenza che, per sua stessa definizione, può colpire chiunque indistintamente si trovi nella zona ove essa si concreta,

che, quindi, la CGUE ha elaborato lo strumento valutativo della c.d. '*sliding scale*' in base al quale, per poter ottenere la protezione di cui all'art. 15 c) delle Direttiva Qualifiche, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare elementi personali di esposizione al rischio tanto meno elevato sarà il livello di violenza indiscriminata richiesto per beneficiare della protezione

¹⁹ Vedi art. 14 D.Lgs. 88\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE

²⁰ Vedi Cass. sentenza 6503\2014, CGUE Sentenza Elgafaji del 7.9.2009

²¹ L'art. 14 D.lvo 251\2007 riproduce l'art 15 della Direttiva Europea "Qualifiche"

PROVVEDIMENTO TELEMATICO

sussidiaria e, viceversa, tanto meno necessaria sarà la prova della individualizzazione del rischio quanto è più alto il livello di violenza indiscriminata,

che, infine, la CGUE in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, superando il limite del 35° Considerando della Direttiva Qualifiche (oggi la 2011/95/EU) per il quale i rischi a cui è soggetta un'intera popolazione '*di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave*' è giunta a chiarire che l'art. 15 c) della Direttiva (trasposto nel 14 c del decreto attuativo italiano) tutela anche '*in via eccezionale*' (come fa salvo l'inciso '*di norma*' del Considerando) ed indipendentemente dalla prova di un rischio legato alla situazione individuale della persona, ogni civile "... *qualora (nel paese di provenienza) il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso ... raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*' ,

ritenuto nel merito di queste due forme di protezione:

che pur ritenendo plausibili le violenze e le crudeltà subite dalla ricorrente in Nigeria e in Libia, i fatti descritti non appaiono collegati né a ragioni di appartenenza politica, o etnica, o religiosa, o di genere, ecc. fra quelle indicate dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra e 7 e 8 D.lvo 251\2007 ai fini del riconoscimento della condizione di rifugiato o esposta a pena di morte o trattamenti inumani ex art. 14 lett a e b D.lvo 251\2007;

che -per quanto attiene il rischio tutelato dall'art 14 lett c D.lvo 251\2007 nella sua forma più ampia - sebbene i gravi scontri presenti su tutto il territorio nigeriano rendano difficoltosa una classificazione delle regioni a seconda del loro grado di sicurezza\insicurezza relativamente all'incolumità delle persone che vi abitano, tuttavia le fonti qualificate sulle C.O.I. (Country Origin Information) in particolare relazioni UNHCR del 2014 e 2015 reperibili al sito <http://www.refworld.org/country/NGA.html> circoscrivono solo ad alcune zone della Nigeria, in particolare il nord-est da maggioranza musulmana dove è attivo Boko-Haram un contesto di violenza indiscriminata e conflitto armato interno' che potrebbe giustificare secondo i criteri della sentenza Elgafaii, la concessione della protezione sussidiaria a tutti gli abitanti della regione ;

che, ciò nonostante, il vissuto pregresso della richiedente asilo, già vittima di violenze e di tratta, nonché rifiutata dalla sua stessa famiglia in Nigeria e dunque priva di un contesto familiare e sociale che la protegga e la sostenga successivamente al suo rientro in Nigeria, la renderebbe, in caso di rientro in patria, nuovamente probabile vittima della tratta della prostituzione;

che, per quanto Port Harcourt non sia oggetto di direttive di non rimpatrio come il nord-est della Nigeria e che per tale zona non possa prospettarsi un livello di violenza indiscriminata ex art 14 lett c) che metta a rischio indistintamente tutti i suoi abitanti, la richiedente asilo presenta una particolare e personale condizione di vulnerabilità che la espone più di altri al contesto estremamente violento e delinquenziale del posto e che, in applicazione del meccanismo della *sliding scale* , fa ravvisare per lei un'esposizione personale al rischio di violenza e abusi alla sua persona, che consente di abbassare il livello di violenza indiscriminata di cui all'art 14 lett. c) D.lvo 251\2007 richiesto per beneficiare della protezione sussidiaria di tutti gli abitanti della zona da cui proviene;

ritenuto quindi che non può essere escluso che in caso di rientro nel suo Paese, correrebbe il rischio di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/07 e che

